

Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria

Revisione legale



Consulenza del lavoro

Ufficio Autorizzato CAF CGN

Legge di Bilancio 2023 – Prestazioni occasionali con nuovi limiti

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1 c. 342) interviene a modifica dell'art. 54 bis D.L. n. 50/2017 in riferimento alle **prestazioni di lavoro occasionale**, incidendo sui soggetti ammessi/esclusi e sui limiti di compenso.

Alla luce delle modifiche introdotte, sono configurabili come prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi di importo non superiore a:

- ✚ 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- ✚ 10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori (nuovo limite, precedentemente fissato in 5.000 euro);
- ✚ 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

N. B. L'importo da prendere a riferimento per l'individuazione del limite è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal costo complessivo dell'ora di lavoro.

È vietato il ricorso al lavoro occasionale:

- ✚ da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di **10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (nuovo limite, precedentemente fissato in 5 dipendenti); tale nuovo limite dei 10 dipendenti si applica anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, precedentemente ammesse a ricorrere al lavoro occasionale dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito – se aventi alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori;
- ✚ da parte delle imprese del **settore agricolo** (viene meno la possibilità nel settore agricolo di ricorrere alle

Pag. 1 un 3

Sede legale: Via Parini 19/a – 21047 Saronno - Codice fiscale / Partita IVA 03363880125

Tel. 02-868.82.044 – Fax. 02-868.82.045 - Email: info @studiosf.net

Pec: studiosf@legalmail.it - www.studiosf.rete

CAF CGN SpA
IL CAF DEI PROFESSIONISTI
UFFICIO AUTORIZZATO

Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria

Revisione legale



Consulenza del lavoro

Ufficio Autorizzato CAF CGN

prestazioni occasionali dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito - purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);

Nulla cambia in ordine all' esclusione dal ricorso al lavoro occasionale già prevista per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Resta confermata la previsione che, ai fini reddituali, conteggia al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

- + giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'Università;
- + titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
- + disoccupati che abbiano reso la Did;
- + percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

N. B. Detto computo ridotto, cioè pari al 75%, riguarda esclusivamente i limiti di 10.000 euro fissati per l'utilizzatore e non anche quelli del prestatore.

Lavoro occasionale accessorio

Fino al 31 dicembre 2022	Dal 1° gennaio 2023
Limiti di importo: <ul style="list-style-type: none">+ 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;	Limiti di importo: <ul style="list-style-type: none">+ 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria

Revisione legale



Consulenza del lavoro

Ufficio Autorizzato CAF CGN

<ul style="list-style-type: none">5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.	<ul style="list-style-type: none">10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
<p>Divieto di ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none">Utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.	<p>Divieto di ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none">Utilizzatori che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.Imprese del settore agricolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.